|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 **sito internet**: www.lndmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 10 del 30/07/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc171518700)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc171518701)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc171518702)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc171518703)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU n. 64 del 23.07.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2024/2025

**CU n. 66 del 25.07.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato in epigrafe inerente la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti.

**CU n. 73 del 30.07.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 42/A della F.I.G.C inerente le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dikettanti.

**CIRCOLARE N. 16 DEL 24.07.2024**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n. 16 della stagione sportiva 2024/2025, pubblicata dall’A.I.A., inerente le modifiche alle regole del Gioco del Calcio, approvate dall’IFAB in occasione della 138^ Assemblea Generale Annuale, tenutasi in Scozia il 02.03.2024, in vigore dal 1° Luglio 2024.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**TESSERAMENTO DILETTANTI**

**Pratiche con contratto**

**Si evidenzia che in sede di tesseramento dilettante con contratto sportivo, la data di inizio del rapporto deve essere contestuale a quella dell’invio telematico della pratica.**

**Non è quindi possibile inserire una data anteriore a quella dell’invio.**

**SOCIETA’ INATTIVE**

La sottonotata società ha comunicato l’inattività a partire dalla stagione sportiva 2024/2025

**Matr. 913.982 S.S.D. JESINA CALCIO SRL Jesi (AN)**

Visto l’art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

**AFFILIAZIONI**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

matr. 962881 A.S.D. S.S.C. ANCONA Ancona

matr. 962950 A.S.D. G.S.A. LE DUE PALME Fermo

matr. 962842 S.S.. POTENZA PICENA 1945 A.S.D. Potenza Picena (MC)

**FUSIONI**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

962983 A.S.D. INVICTUS RAPAGNANO GROTTAZZOLINA da RAPAGNANO e

 INVICTUS GROTTAZZOLINA

963011 SAMBENEDETTESE C5 SSDARL da FUTSAL CASELLE e

 SAMBENEDETTESE CALCIO A 5

**TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

955182 A.F.C. ANGELI

da MERGO (AN) a ROSORA (AN)

947630 A.S.D. GIOVANILE NICOLO CESELLI

 da CALDAROLA a CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (MC)

945264 A.S.D. REAL SASSOFERRATO

 da SASSOFERRATO (AN) a GENGA (AN)

916000 A.S.D. UNION CALCIO S.G.

 Da S.ANGELO IN PONTANO a FALERONE (FM)

**MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

da 922701 A.S.D. CARISSIMI 2016 Fano (PU)

a 922701 A.S.D. U.S. FORTUNA FANO Fano (PU)

da 935982 S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL Falconara Marittima (AN)

a 935982 ACADEMY C.F.C. SRL SSD Falconara Marittima (AN)

da 938204 A.S.D. GALASSIA SPORT Fabriano (AN)

a 938204 A.S.D. FABRIANO Fabriano (AN)

da 76321 U.S. S.CECILIA URBANIA Urbania (PU)

a 76321 A.S.D. DURANTINA SANTA CECILIA Urbania (PU)

da 943458 A.S.D. F.C. PEDASO 1969 Pedaso (FM)

a 943458 A.S.D. U.S. PEDASO CAMPOFILONE Pedaso (FM)

da . 65031 A.S. TORRESE Torre San Patrizio (FM)

a 65.031 A.S.D. TORRESE CALCIO Torre San Patrizio (FM)

da 937749 SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D. Osimo (AN)

a 937749 SSDARL CONERO DRIBBLING. Osimo (AN)

da 700543 A.S.D. PESARO CALCIO. Pesaro

a 700543 A.S.D. PANTANO CALCIO. Pesaro

da 71072 POL.. S.VENERANDA Pesaro

a 71072 POL. IES S. VENERANDA A.S.D.. Pesaro

da 910236 A.S. ARCHETTI Rapagnano (FM)

a 910236 A.S. SCUOLA CALCIO ARCHETTI Rapagnano (FM)

da 700111 A.S.D. CASETTE D ETE 1968 Sant’Elpidio a Mare (FM)

a 700111 A.S.D. CASETTE D ETE 1968 CALCIO Sant’Elpidio a Mare (FM)

da 952821 A.S.D. PIANO SAN LAZZARO Ancona

a 952821 A.S.D. PIANO S. LAZZARO 1948 Ancona

da 68202 POL. VIRIDISSIMA APECCHIO Apecchio (PU)

a 68202 A.S.D. VIRIDISSIMA PECCHIO CALCIO Apecchio (PU)

da 919482 A.S.D. ATLETICO MONDOLFOMAROTTA Mondolfo (PU)

a 919482 A.S.D. ATLETICO MONDOLFO 1952 Mondolfo (PU)

da 700410 A.S.D. GAGLIOLE F.C. Gagliole (MC)

a 700410 A.S.D. GAGLIOLE CALCIO A 5 Gagliole (MC)

da 29400 A.S.D. ACADEMY MAROTTAMONDOLFO Mondolfo (PU)

a 29400 A.S.D. MAROTTA Mondolfo (PU)

**CERIMONIA DI PREMIAZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

**Si ricorda che martedì 6 agosto 2024 alle ore 17,30 presso la Sala delle Riunioni del Comitato Regionale Marche di Ancona, via Schiavoni è programmata la cerimonia di premiazione delle Società vincenti i campionati 2023/2024 e la coppa disciplina.**

**Si è certi della più ampia presenza delle Società a quello che vuol essere il festoso atto conclusivo della stagione sportiva 2023/2024.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 8 – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2024

Reclamo n. 64/CSAT 2023/2024

DECISIONE N. 1/2024-25

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 22 luglio 2024,

a seguito del reclamo n. 64 promosso dalla società S.S.D. MONTEFANO CALCIO in data 13/05/2024 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 8 (otto) giornate agli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI e la squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore SIMONE DAVID applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 237 del 07/05/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo e le memorie difensive dells S.S.D. MONTEFANO CALCIO;

- sentite le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante alla richiesta audizione del 3 giugno 2024;

- esaminati il referto di gara ed il rapporto del Commissario di campo e la documentazione cartacea prodotta dalla reclamante;

- sentiti a chiarimenti l’arbitro ed il Commissario di campo;

- dichiarato utilizzabile ai sensi di quanto prescrive l’art. 61 comma 2 CGS il filmato allegato al reclamo e quindi esaminato lo stesso;

- letta la relazione conclusiva della Procura federale del 22 giugno 2024 effettuata a seguito della richiesta inoltrata da questa Corte con l’ordinanza del 3 giugno 2024:

- sentite le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante alla audizione del 22 luglio 2024;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società S.S.D. MONTEFANO CALCIO in data 13/05/2024 ha proposto il reclamo n. 64 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 8 (otto) giornate agli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI e la squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore SIMONE DAVID applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 237 del 07/05/2024, sostenendo che i propri tesserati non avevano messo in atto i comportamenti loro ascritti nel referto di gara e così sanzionati dal Giudice Sportivo, allegando documentazione ed un filmato del quale hanno chiesto l’acquisizione agli atti ai sensi dell’art. 61 comma 2 CGS, affermando che lo stesso documentasse che gli autori dei comportamenti incriminati non fossero i soggetti sanzionati e richiedendo altresì di essere ascoltata in sede di discussione del reclamo.

La reclamante ha poi ritualmente e tempestivamente depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito anche le richieste istruttorie esposte nel reclamo; alla audizione ha insistito in tutte le sue richieste istruttorie ed ha chiesto l’accoglimento del reclamo.

La Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro ed il Commissario di campo ed ha visionato il filmato ai sensi di quanto prevede l’art. 61, comma 2, CGS, emettendo l’ordinanza del 3 giugno 2024 con la quale ha rimesso gli atti alla Procura Federale ai sensi di quanto prevede l’art. 50, comma 3 CGS affinché svolgesse gli accertamenti necessari per ricostruire con la dovuta certezza quanto accaduto e determinare i comportamenti effettivamente messi in atto dai soggetti sanzionati ovvero SIMONE DAVID, NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI al termine della gara play-off di Eccellenza Montefano Calcio – LMV Urbino Calcio disputatasi il 5 maggio 2024.

Ciò è stato deciso sulla base delle seguenti premesse riportate nella ordinanza:

“ - il filmato allegato al reclamo non dimostra che i comportamenti che il direttore di gara ha addebitato agli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI siano stati commessi da altri soggetti, ma al contempo lo stesso indica che la ricostruzione degli accadimenti come indicata nel rapporto di gara e come precisata dall’arbitro nei chiarimenti forniti alla Corte appare non corrispondente a quanto accaduto;

- infatti l’arbitro in sede di chiarimenti ha collocato i comportamenti addebitati ai signori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI nello stesso contesto temporale del tentativo di aggressione messo in atto nei suoi confronti dal calciatore SIMONE DAVID, dichiarando " ... *in particolare mi sono venuti vicini il giocatore David Simone e gli allenatori Nico Mariani e Samuele Rossini. Tutti e tre hanno cominciato ad insultarmi e minacciarmi con le parole che ho riportato nel referto. David Simone ha tentato di colpirmi con un pugno in quanto è stato trattenuto da alcuni compagni, in questo stesso istante Nico Mariani mi ha preso per la spalla e mi ha tirato indietro forse per evitare di essere colpito dal giocatore David Simone. Contestualmente Rossini Samuele è venuto a contatto con il suo petto con il mio e mi ha fatto indietreggiare. ",* ma sia il filmato che le dichiarazioni a chiarimenti fatte dal Commissario di Campo escludono che la ricostruzione degli eventi fatta dal direttore di gara sia aderente a quanto accaduto in quanto le immagini mostrano e le dichiarazioni del Commissario di campo hanno confermato:

a) che al momento del tentativo di aggressione da parte del calciatore DAVID SIMONE, l’allenatore NICO MARIANI si trovava a diversi metri di distanza dall’arbitro, non mostrava segni di nervosismo, né comportamenti minacciosi e che lo stesso si è avvicinato al direttore di gara soltanto dopo che il SIMONE DAVID era stato a forza allontanato dal direttore di gara e che lo ha accompagnato verso gli spogliatoi, discutendo con lui in maniera che appare tranquilla;

b) che SAMUELE ROSSINI si è adoperato per trattenere SIMONE DAVID e per allontanarlo dall’arbitro insieme ad un altro dirigente e ad un giocatore per poi discutere in maniera tranquilla con lo stesso direttore di gara, frapponendosi tra lui ed altri giocatori e tenendo a distanza gli stessi dall’arbitro;

- ulteriori perplessità in relazione alla veridicità di quanto refertato dall’arbitro e dei chiarimenti dallo stesso fatti avanti alla Corte derivano dalla mancata notifica dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei tre soggetti sanzionati e dalla mancata indicazione degli stessi al Commissario di Campo da parte dell’arbitro che allo stesso ha detto “ … *che avrebbe considerato espulsi anche altri tesserati ma senza dirmi chi fossero. “;*

- tutto ciò induce la Corte a ritenere che sussistono forti dubbi ed incertezze in merito al comportamento effettivamente tenuto dai tre soggetti sanzionati, ed in particolar modo per ciò che riguarda gli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI e che sia necessario incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti in base al potere conferito alla Corte dall’art. 50 comma 3 CGS al fine di assicurare il giusto processo sportivo. “.

Con l’ordinanza la Corte ha sospeso sia il procedimento sia l’esecutività delle sanzioni irrogate, sussistendo la possibilità che i soggetti sanzionati avrebbero potuto subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul reclamo.

In data 2 luglio 2024 la Corte, ricevuta la relazione conclusiva della Procura Federale del 22 giugno 2024, ha revocato il provvedimento di sospensione del procedimento ed ha fissato l’udienza di discussione del reclamo per il giorno 22 luglio 2024.

La reclamante ha inviato una memoria difensiva ed alla audizione ha ribadito le proprie richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il reclamo va accolto per quanto riguarda le sanzioni irrogate a NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI che vanno annullate in quanto dalla istruttoria espletata è risultato che gli stessi non hanno commesso i comportamenti loro imputati dal direttore di gara: ciò è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione conclusiva della Procura Federale che testualmente ha scritto:

*“ - la ricostruzione dei fatti effettuata dall’arbitro, sia nel referto di gara, che in sede di audizione avanti la CSAT Marche, è smentita sia dal filmato acquisito, sia dalla deposizione della Sig.ra Papa Melissa, vedasi dichiarazioni riportate nel narrato, e dal Commissario di Campo;*

*- in primis non risulta veritiera l’affermazione dell’arbitro che i 3 tesserati del Montefano Calcio abbiano contemporaneamente accerchiato il direttore di gara, venendo a contatto con lo stesso, insultandolo e minacciandolo;*

*- il vice allenatore Rossini Samuele ha solo cercato di placare il proprio giocatore, riuscendo nell’intento di non farlo venire a contatto con l’arbitro, non ha toccato l’arbitro, né lo ha insultato o oltraggiato, ha chiesto solo spiegazioni delle espulsioni;*

*- l’allenatore Nico Mariani si è avvicinato all’arbitro dopo che il suo vice ed alcuni giocatori avevano allontanato il portiere David Simone, con il solo scopo di chiedere in modo pacato il perché delle espulsioni. Gli ha messo una mano sulla spalla al solo fine di richiamare la sua attenzione e null’altro.*

A fronte di tali accertamenti è evidente che i comportamenti ascritti ai due tesserati dal direttore di gara non siano stati messi in atto: da ciò consegue il pieno accoglimento del reclamo per le loro posizioni.

 Il reclamo va invece respinto per ciò che concerne la sanzione irrogata al calciatore SIMONE DAVID il quale si è reso protagonista di un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro per le parole offensive rivolte al direttore di gara, così come riportate nel referto.

 Infatti la relazione della Procura ha accertato che il calciatore non ha tentato di sferrare un pugno al direttore di gara, come scritto nel referto, e che lo stesso si è avvicinato veementemente al direttore di gara, cercando di raggiungerlo, non riuscendovi perché trattenuto dal vice allenatore e dai compagni, che infine sono riusciti ad allontanarlo, ma non ha potuto stabilire quali siano state le parole rivolte dal calciatore al direttore di gara.

 Infatti nella sua deposizione la signora Melissa Papa in relazione al comportamento del SIMONE DAVID ha dichiarato: “ *posso riferire che il portiere era abbastanza agitato e si è diretto velocemente verso l’arbitro, chiedendo spiegazioni per l’espulsione, venendo trattenuto dal dirigente Lorenzo Gigli e dal secondo allenatore Samuele Rossini.* ***Non sono in grado di riferire le frasi che sono state da lui dette.*** *Posso affermare che non vi è stato alcun contatto fisico, poiché altri giocatori si sono frapposti a fare da barriera. “.*

Alla luce del referto e della relazione conclusiva della Procura Federale risulta evidente che il calciatore SIMONE DAVID, pur non avendo messo in atto gli altri comportamenti imputategli – che avrebbero potuto comportare un aggravamento della sanzione – ha rivolto le frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, come dettagliatamente refertate, per cui la sanzione è congrua ai sensi di quanto prevede l’art. 36 comma 1, lettera a) CGS.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla le squalifiche inflitte agli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI; lo respinge nel resto confermando la squalifica per 4 giornate al calciatore SIMONE DAVID, revocando il provvedimento di sospensione delle sanzioni emesso con l’ordinanza del 3 giugno 2024.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 luglio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 30 luglio 2024

Il Segretario f.f.

Francesco Scaloni

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 30/07/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |